



# **REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA, SANITA' PUBBLICA E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO**



**Approvato con delibera di Consiglio Comunale**

**n.67 del 29/12/2014**

# INDICE

## **TITOLO I^ - PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 - Ambito di applicazione	PAG. 5
Articolo 2 - Ruolo del Comune	
Articolo 3 - Autorità Sanitaria Locale	
Articolo 4 - Ruolo dei cittadini	
Articolo 5 - Procedure e termini	PAG.6
Articolo 6 - Ambito tematico	
Articolo 7 - Competenze del Comune	

## **TITOLO II^ - IGIENE DEL SUOLO**

Articolo 8 - Pulizia delle strade e delle aree ad uso pubblico	PAG.7
Articolo 9 - Divieto di abbandono su suolo pubblico o aperto al pubblico di rifiuti od altro	
Articolo 10 - Modalità di conferimento rifiuti al Servizio di Nettezza Urbana	
Articolo 11 -Divieto distribuzione ed applicazione volantini pubblicitari	
Articolo 12 -Manutenzione terreni ed aree private in centro abitato	
Articolo 13- Divieto di abbruciamento	PAG.8
Articolo 14- Barbecue, forni domestici e similari	
Articolo 15- Divieto lavaggio autoveicoli	
Articolo 16- Divieto somministrazione cibo ai piccioni	
Articolo 17 - Divieto transito dei mezzi motorizzati nei giardini pubblici	
Articolo 18 - Divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri e mulattiere	
Articolo 19 - Divieto di campeggio	PAG.9
Articolo 20- Obblighi di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente	
Articolo 21- Manufatti contenenti amianto	

## **TITOLO III- IGIENE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE**

Articolo 22 Divieto di sbarrare,intercettare e costruire sui corsi d'acqua	PAG.10
Articolo 23 Conduzione dei terreni e delle aree scoperte	
Articolo 24 Bacini per la raccolta ed il riutilizzo di acqua	
Articolo 25 Formazione di acqua stagnante	
Articolo 26 Divieto di scarico e deposito su corsi d'acqua, fosse e canali	
Articolo 27 Uso acqua potabile	PAG.11

## **TITOLO IV- SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE**

Articolo 28 Campo di applicazione	PAG.12
Articolo 29 - "Ambito di applicazione"	
Articolo 30 -° MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE "Pratica edilizia"	
Articolo 31 - Trattamenti appropriati	PAG.13
Articolo 32 - "Impianti di refrigerazione, congelamento e di condizionamento	
Articolo 33 - "VIGILANZA -Controlli	PAG.14
Articolo 34 - Generalità	
Articolo 35 - Modalità di allacciamento alla fognatura bianca	
Articolo 36 - Divieti	PAG.15
Articolo 37 - Adegamenti	
Articolo 38- Responsabilità	

## **TITOLO V- IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI -RICOVERO ANIMALI**

Articolo 39 Allevamenti bradi e ricoveri temporanei	PAG.16
Articolo 40 Trasporto e smaltimento carcasse	
Articolo 41 Manifestazioni con concentrazione di animali	
Articolo 41bis Distanze minime tra abitazioni e allevamenti a carattere familiare	

## **TITOLO VI- INTERVENTI DI IGIENE URBANA**

### **Sezione I INTERVENTI DI IGIENE URBANA**

Articolo 42 - Disinfezione - Disinfestazione - Derattizzazione	PAG.17
Articolo 43 - Insetti molesti	
Articolo 44 - Roditori	PAG.18
Articolo 45- Avvelenamenti	
Articolo 46 - - Trattamento di piante soggette ad infestazione da "processionaria".	

### **SEZIONE II QUALITA' DEL VIVERE COMUNE**

Articolo 47 - Aree Pubbliche	
Articolo 48- Piccioni ed altri volatili nei centri abitati	PAG.19

## **TITOLO VII- IGIENE NELLA CONVIVENZA UOMO - ANIMALE**

Articolo 49-Misure di tutela igienico-sanitaria	PAG.20
Articolo 50 -Detenzione di cani	
Articolo 51- Raccolta delle deiezioni solide dei cani	PAG.21
Articolo 52 -Aree riservate per lo sgambamento dei cani	

## **TITOLO VIII- SANZIONI**

Articolo 53 - Controlli e sanzioni	PAG.22
Tabelle sanzioni	PAG.22-24
Articolo 54 - Entrata in vigore	PAG.24

## **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

- D.lgs.3 aprile 2006 n.152 " Norme in materia ambientale"
- Codice Civile (approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262)
- Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della strada  
D.P.R.16/12/1992 n.495
- L.R.T. 21 marzo 2000 n.39 "Legge Forestale della Toscana"
- Regolamento di attuazione D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.48/R del 2003 Regolamento forestale della Toscana.
- L.R.T. 25 maggio 1998 n.26 "Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore" come modificata dalla L.R.T. 27 giugno 1994 n.48
- L.R.T. 23 marzo 2000 n.42 " Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo
- R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" come modificato dalla legge 13 luglio 1911 n.774 " Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni"
- R.D 8 maggio 1904 n.368 " Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"
- D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R " Regolamento di Attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n.20";
- D.lgd 13 gennaio 2003 n.36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- Delibera C.R. 25 gennaio 2000 n.12 " Approvazione del Piano di indirizzo territoriale";
- L.R.T. 31 maggio 2006 n.20 " Norme per la tutela delle acque dallo inquinamento";
- Regolamento CE n.1774/2002
- T.U. 27 luglio 1934 "Testo Unico leggi sanitarie"
- L.R.T 16 agosto 2001 n.39 "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate".
- Legge 25 gennaio 1994 n.82 " Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione e D.M 7 luglio 1997 n.274
- Ordinanza del Ministero della Salute 3 marzo 2009 e s.m.i.
- L.R.T. 20 ottobre 2009 n.59 Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995 n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo
- D.lgs.18 agosto 2000 n.267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Legge 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale"
- T.U. 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

# TITOLO I<sup>^</sup>- PRINCIPI GENERALI

## **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le norme di comportamento in materia di igiene urbana, allo scopo di tutelare la salute e la qualità dell'ambiente, in riferimento ai compiti attribuiti, conferiti o delegati all'Amministrazione Comunale.
2. Il presente Regolamento si configura come strumento attuativo della normativa vigente in materia di igiene urbana e salute pubblica, e si integra ad altre materie (urbanistica, edilizia, attività produttive, ecc.), che sono inserite in altri piani e regolamenti.
3. Restano comunque ferme le attribuzioni riferite al Sindaco previste dalla normativa speciale in materia di tutela della salute pubblica in qualità di Ufficiale Sanitario.

## **Articolo 2 - Ruolo del Comune**

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, interviene per la salvaguardia dell'ambiente ovvero per migliorare, mantenere o ripristinare condizioni ambientali conformi agli interessi di salute pubblica della collettività.
2. Il Comune esercita i propri compiti e funzioni nel rispetto delle normative di riferimento, con criteri di efficienza ed efficacia, avvalendosi delle strutture tecniche di supporto interne all'Ente e attuando forme di cooperazione con altri soggetti pubblici istituzionalmente preposti ai diversi livelli di controllo.
3. Il Comune vigila sul territorio per ciò che concerne l'igiene urbana, l'ambiente e la salute pubblica per quanto di propria competenza, avvalendosi di strutture interne all'Ente e in collaborazione con istituzioni pubbliche esterne.
4. Il Comune informa la cittadinanza sullo stato dell'ambiente e sui potenziali rischi che minacciano la salute pubblica.

## **Articolo 3 - Autorità Sanitaria Locale**

1. Il Comune ha competenza per l'emanazione di atti amministrativi ed autoritativi inerenti la salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica, avvalendosi per gli accertamenti delle proposte tecniche dei competenti Servizi territoriali della ASL.
2. Il Comune ha altresì facoltà di avvalersi del Dipartimento Prov.le A.R.P.A.T per l'acquisizione di informazioni o di pareri che ritenga necessario.
3. L'azione di cui sopra si esplica attraverso le funzioni referenti a:
  1. il Sindaco quale Autorità sanitaria Locale, cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia d'igiene e sanità nel territorio comunale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica.
  2. i servizi e le strutture del comune cui sono attribuite le funzioni amministrative e d'emanazione di atti in materia d'igiene ambientale e sanità pubblica.

## **Articolo 4 - Ruolo dei cittadini**

Ogni cittadino ha il dovere di:

- contribuire nelle forme possibili alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica rispettando le norme di comportamento indicate nel presente Regolamento e nelle altre discipline speciali;
- adottare comportamenti individuali e collettivi che non creino rischio per l'ambiente e la salute pubblica;
- osservare il presente Regolamento.

### **Articolo 5 - Procedure e termini**

1. Nei casi di segnalazione, esposti relativi ad inconvenienti igienico-sanitari il Comune valuta la tipologia del fatto segnalato e attiva gli organi competenti della A.S.L. per gli accertamenti conseguenti. La ASL sarà attivata esclusivamente nei casi ove si ravvisi un rischio per la salute pubblica.

2. Qualora dall'intervento degli organi tecnici incaricati si configuri la natura privatistica della prestazione svolta, l'interessato sarà tenuto al pagamento della tariffa secondo le cifre indicate nei vigenti tariffari regionali.

### **Articolo 6 - Ambito tematico**

1. Si definiscono inconvenienti igienici tutte quelle situazioni in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

2. Costituiscono elementi di priorità, ai fini della valutazione quale inconveniente igienico e dei conseguenti provvedimenti, l'esposizione di utenza sensibile (bambini, anziani, malati, disabili) e il numero di persone interessate dall'inconveniente.

### **Articolo 7 - Competenze del Comune**

1. E' compito dell'Amministrazione Comunale, al momento della segnalazione di un inconveniente igienico da parte di chiunque, attivarsi mediante:

- Avvio dei procedimenti di verifica avvalendosi di uffici comunali o della Polizia Municipale, quale organo di vigilanza sul territorio;
- adozione dei provvedimenti amministrativi che rientrano nelle proprie competenze, quali ordinanze o diffide per il ripristino;
- esercitare la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati;
- informare i soggetti autori della segnalazione sull'esito degli accertamenti e sugli eventuali provvedimenti adottati nell'ambito delle proprie competenze e sul loro risultato.

2. Per l'esercizio delle proprie competenze, il Comune si può avvalere dell'Azienda U.S.L. e dell'A.R.P.A.T., attivando i necessari accordi e/o protocolli previsti dalla Legislazione vigente.

## **TITOLO II^ - IGIENE DEL SUOLO**

### **Articolo 8 - Pulizia delle strade e delle aree pubbliche**

1. Il Comune concorre nell'ambito delle attività svolte a livello dagli ambiti territoriali ottimali (A.T.O) alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed alla pulizia delle strade e delle aree ad uso pubblico, tramite affidamento del servizio nelle forme stabilite dalla legge.

2. Il servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle strade e aree pubbliche deve comunque garantire il mantenimento igienico dei luoghi, evitando la permanenza prolungata dei rifiuti depositati dai cittadini per la raccolta.

3. In caso di segnalazioni da parte dei cittadini di inconvenienti e/o carenze del servizio pubblico di raccolta e spazzamento, rilevate dagli organi di controllo o da servizi comunali, sarà attivato, da parte del Comune, il Gestore del Servizio per l'adozione dei necessari interventi di ripristino delle condizioni igieniche e per il mantenimento delle stesse.

### **Articolo 9 - Divieto di abbandono su suolo pubblico o aperto al pubblico di rifiuti od altro**

1. Nelle strade, nelle piazze, nei giardini e in tutti i luoghi pubblici è vietato gettare/abbandonare qualsiasi residuo o rifiuto.

2. I conduttori dei cani nelle strade, nei giardini pubblici, comunque in tutti gli spazi pubblici, devono provvedere alla asportazione delle deiezioni solide dei loro animali. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

### **Articolo 10 - Modalità di conferimento rifiuti al Servizio di Nettezza Urbana**

1. I cittadini hanno l'obbligo di depositare i rifiuti della nettezza urbana negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio di raccolta e trasporto e smaltimento rifiuti. Devono essere, altresì, rispettate le modalità di raccolta differenziata e di confezionamento dei vari materiali.

2. Gli ambulanti che esercitano il commercio durante i mercati settimanali e altri devono mantenere pulito il suolo, raccogliendo tutti i rifiuti e residui della propria attività, secondo le modalità indicate dal Gestore del Servizio di igiene urbana.

### **Articolo 11 - Divieto distribuzione ed applicazione volantini pubblicitari**

E' vietato, nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il gettito, la distribuzione manuale e l'applicazione sulle auto di volantini e di qualsiasi materiale cartaceo di tipo pubblicitario-commerciale. tale distribuzione deve essere effettuata esclusivamente all'interno delle cassette postali esistenti delle abitazioni.

### **Articolo 12 - Manutenzione terreni ed aree private in centro abitato**

1. I proprietari di aree e terreni ubicati nei centri abitati o comunque nelle vicinanze di abitazioni o fiancheggianti suolo pubblico devono provvedere periodicamente al taglio dell'erba e della vegetazione e mantenere le condizioni igieniche dei luoghi in modo tale da evitare il proliferare di insetti e animali nocivi ed inconvenienti vari e rischio incendi.

2. E' prescritto che le aree giardinate intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (sia pure di uso domestico) che rendano indecente e disordinato lo spazio. I rami degli alberi e/o delle siepi che si protendono sulla via pubblica dovranno essere costantemente tagliati. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine i rami e le foglie cadute sulle strade

3. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene, la sicurezza e l'incolumità pubblica

### **Articolo 13- Divieto di abbruciamento.**

1. E' vietato incenerire qualsiasi tipo di rifiuto o residui all'aperto in aree pubbliche o private. Esclusivamente nelle zone rurali, al di fuori dei centri abitati, (secondo la definizione del codice della strada) e non boschive, sono permessi abbruciamenti di residui derivanti dal taglio dell'erba e dalla potatura delle piante, purchè adeguatamente essiccati e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. dovranno essere adottate tutte le cautele per prevenire danni e inconvenienti alle persone e all'ambiente o pericolo per la viabilità ed evitata l'accensione in periodi di tempo ventoso ed asciutto;
2. dovrà essere rispettata una fascia di almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi e dai depositi di materiali facilmente infiammabili e dalle linee ferroviarie;
3. dovrà inoltre essere rispettata una fascia di almeno 50 metri dalle strade statali, provinciali e comunali;

2. Nelle zone boschive e nelle aree contigue il divieto di accensione fuochi è disciplinato dalla L.R.T. 21/03/2000 n.39 "Legge Forestale della Toscana" e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Piano Regionale antincendi e dal Regolamento di attuazione D.P.G.R. 48/R del 2003.

### **Articolo 14 - Barbecue, forni domestici e similari**

1. I barbecue, i forni domestici e manufatti similari installati nelle pertinenze esterne dell'abitazione devono essere collocati in posizione tale che i fumi e i vapori di cottura da essi prodotti non arrechino disturbo o molestia ai residenti limitrofi.

2. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni relative ad adempimenti di natura edilizia, la collocazione in pianta stabile dei manufatti dovrà tener conto delle distanze dalle finestre e dalle aperture di vani abitabili delle residenze limitrofe.

### **Articolo 15- Divieto lavaggio autoveicoli**

E' proibita in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

### **Articolo 16- Divieto somministrazione cibo ai piccioni**

E' vietato in tutto il territorio comunale somministrare cibo di qualsiasi tipo ai piccioni che vivono in libertà, al fine di evitarne l'incremento.

### **Articolo 17 - Divieto transito dei mezzi motorizzati nei giardini pubblici**

E' vietato il transito dei mezzi motorizzati in tutti i giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico del territorio comunale, fatta eccezione dei mezzi utilizzati per la manutenzione dei giardini stessi e dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap (ad esclusione degli autoveicoli).

### **Articolo 18 - Divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri e mulattiere**

1. Il Comune stabilisce, con specifici provvedimenti, quali sono le strade comunali assimilabili a sentieri e mulattiere, ai sensi dell'art.1 della L.R.25/05/98 n.26 e della L.R.T. n.48 del 27/06/1994 in cui per necessità di tutela ambientale è vietato il transito dei mezzi motorizzati.

2. Possono essere stabilite deroghe unicamente per i mezzi utilizzati per attività autorizzate connesse con le pratiche agro-forestali, fatto salvo l'obbligo del ripristino, a carico dei beneficiari delle deroghe, dei danneggiamenti causati dal passaggio di tali mezzi.

3. Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati per raggiungere eventuali abitazioni presenti ed i mezzi utilizzati dai portatori di handicap e i mezzi di soccorso e protezione civile.



## **Articolo 19 - Divieto di campeggio**

In tutto il territorio comunale è vietata l'effettuazione di campeggio (tende, roulotte, camper) al di fuori delle aree specificatamente attrezzate e autorizzate ai sensi della L.R.T.n.42 del 23/03/2000 e della L.R.30/2013.

## **Articolo 20- Obblighi di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente**

1. Al fine di prevenire gli incendi, per l'incolumità pubblica e per la tutela igienico-sanitaria e la salvaguardia dell'ambiente gli Enti incaricati della manutenzione delle linee ferroviarie, strade statali, provinciali poste nel territorio comunale hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei terreni di pertinenza ferroviaria e banchine stradali dalla vegetazione infestante. Tutti i proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, strade statali, provinciali e comunali esistenti nel territorio comunale hanno l'obbligo di provvedere a tenerli sgombri dalla vegetazione infestante.

2. Al fine di assicurare un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in fossi colatori, canale e corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune e di evitare pericoli e/o danni a cose e/o persone, alle infrastrutture a all'ambiente i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua, hanno l'obbligo di attuare a loro carico una adeguata manutenzione ordinaria periodica.

3. Per i motivi di cui al comma precedente, i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua, qualora abbiano la necessità di tenere depositi di materiali, realizzare recinzioni o costruzioni, piantare alberi o effettuare opere che possono comunque essere di intralcio al naturale deflusso delle acque di pioggia, devono rispettare le distanze minime dai fossi colatori, canali e corsi d'acqua, previste dall'articolo 96 del R.D. 25 luglio 1904 n° 523 e dall'articolo 133 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368.

## **Articolo 21- Manufatti contenenti amianto**

1. Al fine di garantire la tutela e la sicurezza della salute pubblica, è fatto divieto di utilizzare in qualunque modo e situazione materiali di amianto o comunque contenenti amianto.

2. Le coperture, i divisori, ed ogni e qualsiasi manufatto in cui sia presente l'utilizzo di detto materiale devono essere mantenute in buono stato di conservazione, con appositi interventi per garantire l'integrità delle strutture.

3. Al fine di evitare qualsiasi dispersione di polvere e fibre nell'ambiente è vietato:

- frantumare, segare, forare e togliere i materiali in cemento-amianto (eternit);
- gettare i materiali contenenti amianto nei cassonetti dei rifiuti disposti per la raccolta dei rifiuti urbani e alla raccolta differenziata.

4. In tutti i casi in cui devono essere effettuati interventi di messa in sicurezza o di rimozione di strutture contenenti amianto, è fatto obbligo di avvalersi di una ditta specializzata, la quale dovrà presentare il Piano dei lavori contenente la descrizione della tipologia di intervento da effettuare (rimozione, incapsulamento o sconfinamento) alle autorità competenti ed all'Ufficio Ambiente del Comune.

5. In ogni caso in cui l'intervento di bonifica sia imposto da una Ordinanza del Comune, la ditta specializzata esecutrice dei lavori deve presentare all'Amministrazione comunale, prima dell'avvio delle operazioni, il piano dei lavori debitamente approvato dalla U.S.L. competente per territorio.

6. Le operazioni di rimozione devono avvenire con l'impiego di strumenti adeguati che non comportino dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente, al fine di salvaguardare quanto più possibile l'integrità del materiale durante le fasi dell'intervento.

7. I materiali rimossi devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia dei rifiuti, conferendoli presso un impianto di smaltimento autorizzato.

# **TITOLO III**

## **IGIENE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE**

### **Articolo 22 - Divieto di sbarrare, intercettare e costruire sui corsi d'acqua**

E' vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fosse senza l'autorizzazione della competente autorità, per cui impedendosi il normale deflusso delle acque dai terreni adiacenti, ne derivano impaludamenti delle aree o dei terreni stessi. In tale evidenza l'autorità preposta può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque e ordinare il ripristino dello stato preesistente, nonché disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque fatti salvi i procedimenti penali, quando previsti.

### **Articolo 23 - Conduzione dei terreni e delle aree scoperte**

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni o delle aree scoperte fuori e dentro l'abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti adottando le misure più idonee o provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendoli sempre in buono stato di manutenzione e pulizia. Sono fatte salve impossibilità dovute a condizioni di inefficienza naturale del reticolo idrografico tali da non consentire gli interventi di cui sopra. Così pure i proprietari, i conduttori o gli utenti delle gore, canali artificiali e fossi, compresi i consorzi di bonifica dovranno spurgarli e/o rioaffossarli periodicamente in modo da garantire la loro originaria capacità idraulica.

### **Articolo 24 - Bacini per la raccolta ed il riutilizzo di acqua**

I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti, devono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti. Da parte dei proprietari, oltre che agli obblighi di natura urbanistica ed a quelli riferiti alle competenze dell'Ufficio Regionale per la tutela del territorio, dovrà essere posta in atto ogni precauzione atta a prevenire condizioni di pericolo per la sicurezza degli uomini e degli animali e dovranno essere usati idonei mezzi di disinfestazione o altri mezzi di lotta biologica al fine di evitare la proliferazione di insetti.

### **Articolo 25 - Formazione di acqua stagnante**

1. Ogni recipiente o manufatto in grado di raccogliere acqua irrigua, di sgrondo o piovana (sottovasi, bidoni, fusti, serbatoi, cisterne ecc.) deve essere svuotato periodicamente per evitare il ristagno e la conseguente proliferazione di insetti vettori.
2. E' vietata la raccolta di acqua stagnante per periodi superiori a 5 giorni. Ove non fosse possibile lo svuotamento delle raccolte esistenti, esse dovranno essere coperte o chiuse da reti a maglia fitta; in caso di raccolte di grandi dimensioni, qualora non fosse possibile la loro copertura, le stesse dovranno essere periodicamente trattate, a cura e spese dei proprietari, con prodotti ad attività larvicida.

### **Articolo 26 - Divieto di scarico e deposito su corsi d'acqua, fosse e canali**

1. E' vietato gettare nei corsi d'acqua, nelle fosse e nei canali pubblici e privati o depositare anche temporaneamente lungo le loro sponde qualsiasi tipo di materiale, e di prodotti ovvero rifiuti, sia allo stato solido che liquido al di fuori dei casi contemplati dalla vigente normativa sugli scarichi liquidi in acque superficiali.

2. E' fatta eccezione per i residui delle operazioni di sistemazione e rifacimento dei fossi che potranno essere depositati sull'argine purché non contaminati da sostanze estranee ed inquinanti, secondo la vigente normativa tecnica di classificazione dei rifiuti.
3. Per le procedure di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi, nonché per i provvedimenti sanzionatori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 192 e 255 del D.lgs. 03/04/2006 n.152.

### **Articolo 27 Uso acqua potabile**

1. E' vietato l'uso improprio e smisurato di acqua potabile destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, al fine di evitare consumi anomali e ridurre gli sprechi, particolarmente durante la stagione estiva.
2. Il consumo di acqua del pubblico acquedotto è limitato ai soli usi alimentari, igienici e per le necessità dei cantieri per costruzioni, altre attività industriali e di pubblico interesse.
3. E' fatto divieto agli utenti privati l'uso del pubblico acquedotto per: annaffiatura di orti e giardini, lavaggio automezzi, lavaggio di strade, riempimento di piscine e quant'altro non sia strettamente inerente agli usi indicati al comma 2.
4. E' fatto divieto assoluto prelevare acqua dalle fontane pubbliche, che insistono nel territorio comunale, per quantitativi superiori a 20 litri a testa/giorno, da effettuarsi esclusivamente con bottiglie od altri contenitori con tale capienza massima.
6. E' fatto divieto attingere con tubi di gomma, canalizzazioni di qualunque genere e tipologia.

# **TITOLO IV**

## **SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE**

### **Articolo 28 - Campo di applicazione**

1. Le norme di cui al presente titolo s'intendono integrative delle norme regolamentari indicate nel Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura approvato con delibera di C.C. n.56 del 30/11/2011.
2. Il Comune rilascia le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilate, non allacciate alla pubblica fognatura, come disciplinato dal Regolamento Comunale sugli scarichi.

### **Articolo 29 - Ambito di applicazione**

1. Sono soggetti al presente disciplinare:
  - a) tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, che, per impossibilità tecnica oggettiva, non recapitano in pubblica fognatura, ma scaricano direttamente su suolo o in acque superficiali (corsi d'acqua o altri corpi idrici non significativi);
  - b) tutti gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, di cui all'allegato 2 tabella 1 D.P.G.R. 08/09/2008 n.46/R, che rispettino le condizioni vincolanti della colonna D;
2. per i nuovi insediamenti in aree territoriali servite da pubblica fognatura vi è l'obbligo di allaccio e, in caso di non adempimento, il Comune, sentito il parere del gestore del servizio idrico integrato, emana apposita ordinanza, affinché venga realizzato dal proprietario/i.
3. nei casi di scarichi di insediamenti produttivi che non rispettino le condizioni vincolanti di cui alla Tab. 1 colonna D dell'allegato 2 D.P.G.R. 08/09/2008 n.46/R, l'assimilazione delle acque reflue alle domestiche non è consentita, quindi trattasi di scarichi reflui industriali e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia;
4. nei casi di insediamenti produttivi, che non rientrano nelle condizioni di assimilabilità di cui ai commi precedenti per i quali vi sia il rischio che le acque meteoriche di prima pioggia in relazione alle attività svolte portino al dilavamento di sostanze pericolose, sono da considerarsi scarichi industriali e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia, sentito il parere dell'A.R.P.A.T.
5. Ai sensi della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20, il Comune autorizza lo scarico nella fognatura bianca, previo parere dell'A.R.P.A.T., delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) opportunamente trattate, derivanti da quegli insediamenti o stabilimenti che svolgono attività che comportino oggettivo rischio di trascinarsi nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
6. Ai sensi della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20, le acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) sono assimilabili alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) quando derivano da tetti o tettoie di edifici, o di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti o da altre superfici impermeabili che comunque non svolgano attività pregiudizievoli per l'ambiente.

### **Articolo 30 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE "Pratica edilizia"**

1. Le modalità di rilascio della autorizzazione allo scarico sono già indicate agli artt.3-4 e 5 del Regolamento Comunale sugli scarichi. Il presente articolo è integrativo di quanto già previsto negli articoli citati, con riferimento alla procedura edilizia.
2. Nel caso in cui un soggetto privato inoltri domanda di concessione edilizia o denuncia di inizio attività (D.I.A. o S.C.I.A.) al Settore Urbanistica Edilizia per la ristrutturazione di edifici esistenti o per la costruzione di nuovi edifici in zone non servite da pubblica

fognatura, deve presentare all'Ufficio Edilizia, in allegato alla documentazione richiesta, anche il progetto dell'impianto di smaltimento degli scarichi in duplice copia, che deve essere conforme alla normativa vigente. Il progetto dell'impianto di smaltimento degli scarichi deve essere corredato dei seguenti allegati:

- relazione geologico-idrogeologica, firmata da un tecnico abilitato;
- relazione tecnica descrittiva dell'impianto di smaltimento dei liquami, firmata da un tecnico abilitato;
- planimetria in scala, firmata da un tecnico abilitato;
- estratto della mappa catastale, in cui si evidenzia la zona interessata dallo smaltimento dei reflui;
- Per utenze con potenzialità inferiore a 100 AE:
  - dichiarazione del tecnico abilitato sopraccitato, che attesti la conformità dell'impianto di smaltimento alla normativa vigente; per utenze con potenzialità superiore a 100 AE:
  - parere di conformità dell'A.R.P.A.T.

3. Il progetto dell'impianto di smaltimento degli scarichi, corredato degli allegati di cui al comma precedente deve pervenire tramite ufficio Protocollo per l'accertamento della data di ricevimento del materiale richiesto.

4. L'Ufficio Edilizia, una volta ricevuta tutta la documentazione, informa il titolare dello scarico della obbligatorietà di inoltrare richiesta di autorizzazione all'Ufficio Ambiente, secondo apposita modulistica reperibile presso il sito del Comune di Gavorrano e Ufficio Ambiente.

### **Articolo 31 - Trattamenti appropriati**

1. Per il conseguimento dei limiti di accettabilità previsti dalla legge, è consentito l'utilizzo di impianti di smaltimento liquami previsti dall'allegato 3 del Regolamento R.T. 46/R del 8 settembre 2008.

2. L'utilizzo dei pozzi/vasche a tenuta stagna è consentito solo per i rifiuti liquidi, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera r) del D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003, a condizione che non vi sia la possibilità tecnica di allaccio alla pubblica fognatura.

3. Il pozzo a tenuta stagna, non essendoci una immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in reti fognarie, non si configura come scarico, pertanto segue le prescrizioni dettate dall'articolo 183 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/2006 configurandosi come deposito temporaneo. Per il detentore del deposito temporaneo vi è l'obbligo di dichiarare al Comune:

- l'ubicazione del deposito;
- da dove originano i rifiuti;
- l'impossibilità tecnica di allaccio alla rete fognaria;
- modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi.

### **Articolo 32 - Impianti di refrigerazione, congelamento e di condizionamento**

1. Gli scarichi delle acque di condensa degli impianti di refrigerazione, congelamento o simili di attività produttive quali, supermercati, rivenditori di prodotti alimentari e simili, devono essere opportunamente convogliati alla rete fognaria delle acque nere subordinate ad apposita autorizzazione da parte dell'autorità competente, al momento A.A.T.O. n° 6 Ombrone.

2. Gli scarichi delle acque di condensa degli impianti di condizionamento degli insediamenti civili e delle attività produttive, non possono essere dispersi nell'ambiente esterno ma devono essere convogliati secondo le seguenti modalità:

- tramite collegamento alle grondaie di scolo delle acque meteoriche;

- tramite collegamento allo scarico W.C. dei servizi igienici, finalizzato al recupero della risorsa idrica.

### **Articolo 33 - “VIGILANZA -Controlli”**

1. Il presente articolo sostituisce l'art.11 del Regolamento Comunale sugli scarichi approvato con delibera di Consiglio Comunale n.56 del 30/11/2011.

2. In caso di rinnovo tacito, il Comune provvede al controllo per la verifica del rispetto delle prescrizioni di legge con le modalità previste dall'articolo 128 del D.Lgs. 152/2006, e art.14 del Regolamento Regionale DPGR.46/R/2008 assicurando un sistema periodico, diffuso ed effettivo ed imparzialità nella scelta dei soggetti titolari dello scarico. In particolare con controlli effettuati:

- con cadenza annuale;
- su di un campione pari almeno al 10% del totale;
- l'anno successivo alle verifiche, sempre su un campione estratto e pari al 10% ma con l'esclusione dei nominativi già estratti precedentemente;

2. Per le, eventuali, analisi di controllo il Comune stipula apposita convenzione con un laboratorio di analisi autorizzato.

### **Articolo 34 - Generalità**

1. E' fatto obbligo convogliare le acque bianche nella:

- rete di fognatura bianca, nelle zone in cui è presente un sistema fognario separato, tenendo conto del presente Regolamento, del Regolamento Edilizio e delle procedure tecniche indicate dal settore Lavori Pubblici;
- rete di fognatura mista, nelle zone in cui non è presente un sistema fognario separato, tenendo conto del Regolamento sugli scarichi in fognatura del Servizio Idrico Integrato - ATO vigente al momento dell'allacciamento.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione, salvo diversa disciplina normativa, gli scarichi convoglianti le acque bianche, allacciati o da allacciare alla rete fognaria , eccetto i casi previsti dall'articolo 35 comma 5 del presente Regolamento.

### **Articolo 35 - Modalità di allacciamento alla fognatura bianca**

1. Gli allacciamenti alla fognatura bianca devono essere costituiti da condotte opportunamente strutturate secondo caratteristiche tecniche idonee ad agevolare lo scorrimento delle suddette acque verso il collettore stradale, realizzate in materiale adeguato e con la interposizione di un pozzetto di ispezione tra la proprietà privata e l'area pubblica.

2. Il Settore Lavori Pubblici provvederà a dettare le modalità tecniche per l'attuazione pratica di quanto disposto dal comma precedente con un apposito disciplinare. Lo smaltimento sul suolo delle acque bianche è ammesso solo con carattere di eccezionalità limitatamente alle sole zone non servite dalla fognatura comunale bianca.

4. Per effettuare un allacciamento alla fognatura bianca il titolare dello scarico deve presentare apposito atto al Settore Lavori Pubblici che provvederà al rilascio di contestuale permesso ad intervenire su suolo pubblico per il collegamento alla rete fognaria.

5. L'istanza dovrà contenere apposita dichiarazione comprovante che le acque bianche scaricate nella pubblica fognatura bianca sono acque meteoriche non contaminate o ad esse assimilate provenienti dai tetti, dai terrazzi, dai piazzali e da strade interne al fabbricato.

6. Nelle zone di nuova urbanizzazione, dove non sussiste la condizione di manomissione del manto stradale, deve essere rilasciata solo l'autodichiarazione di cui al comma precedente.

7. Le spese di allacciamento, sia alla fognatura bianca, sia alla fognatura mista sono a totale carico del richiedente senza possibilità di alcuna ripetizione o rimborso per le manomissioni ed i ripristini della viabilità carrabile e pedonale pubblica.

### **Articolo 36 -Divieti**

1. E' assolutamente vietato immettere nella fognatura bianca:

- acque nere o saponose;
- qualsiasi sostanza allo stato liquido, solido o gassoso, che potrebbe creare pericolo all'incolumità delle persone o agli animali o provocare danno all'ambiente per caratteristiche di infiammabilità, esplosività, tossicità e radioattività;
- qualsiasi sostanza solida o viscosa tale da causare ostruzione nei collettori fognari;
- vapori e gas di qualunque tipo.

### **Articolo 37 - Adegamenti**

In occasione di ristrutturazioni di immobili e di edifici già esistenti, privi di sistema di condotte per il convogliamento delle acque bianche, i proprietari sono obbligati ad effettuare gli opportuni allacciamenti alla fognatura bianca o mista.

### **Articolo 38 - "Responsabilità"**

1. I titolari degli scarichi delle acque bianche sono responsabili nei tratti di allacciamento privato alla fognatura bianca o mista di:

- manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni;
- regolarità del deflusso delle acque;
- impermeabilità dei condotti e simili;
- danni a terzi o a strutture pubbliche, dovute a mancata manutenzione, pulizia e riparazione dei condotti privati di allacciamento.

# **TITOLO V**

## **IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI**

### **RICOVERO ANIMALI**

#### **Articolo 39 - Allevamenti bradi e ricoveri temporanei**

1. L'allevamento brado o il ricovero temporaneo all'aperto di animali è consentito al di fuori dell'abitato, su uno spazio ad uso esclusivo dell'azienda, nel rispetto delle distanze previste dalla legge.
2. Gli allevamenti all'aperto saranno costituiti da una parte coperta per il ricovero temporaneo del bestiame e da una parte scoperta per la libera sosta dell'animale stesso.
3. La parte coperta, qualora non sussistano controindicazioni di ordine zootecnico, dovrà avere pavimentazione con scolo e raccolta di liquame, la parte scoperta dovrà essere mantenuta libera da ristagni ed impaludamenti.

#### **Articolo 40 - Trasporto e smaltimento carcasse**

1. Il trasporto e lo smaltimento delle carcasse di animali morti è a carico dei loro proprietari e deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n.1069/2009 (art.40) del Parlamento Europeo.
2. L'Autorità Sanitaria Locale potrà autorizzare l'interramento delle carcasse degli animali morti qualora ricorrano i presupposti previsti dal sopracitato Regolamento CE.
3. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dal Decreto del Ministero della Sanità 29/09/2000 "Misure di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili".

#### **Articolo 41 - Manifestazioni con concentrazione di animali**

L'organizzazione di manifestazioni comunque denominate nelle quali si verificano concentramenti di animali (fiere, mostre, manifestazioni ippiche, manifestazioni cinofile ecc) è subordinata al rilascio di nulla-osta della Autorità Sanitaria che lo rilascia, sentito il parere delle competenti strutture del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L.

#### **Articolo 41bis - Distanze minime tra abitazioni e allevamenti a carattere familiare**

- almeno 50 mt tra ricoveri di animali (porcilaie, pollai e conigliere) a carattere familiare e le abitazioni diverse da quelle ove risiede il conduttore dell'allevamento;
- almeno 100 mt tra concimaie e abitazioni diverse da quelle ove risiede il conduttore dell'allevamento;
- almeno 50 mt tra cumuli di letame e abitazioni diverse da quelle ove risiede il conduttore dell'allevamento; articolo aggiunto da ASL.



# **TITOLO VI**

## **INTERVENTI DI**

## **IGIENE URBANA**

### **Sezione I INTERVENTI DI IGIENE URBANA**

#### **Articolo 42 - Disinfezione - Disinfestazione - Derattizzazione**

1. E' fatto divieto ai singoli cittadini l'utilizzo, in aree esterne e/o confinate di loro proprietà, di biocidi (disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti), ad eccezione di quelli di natura biologica. In presenza di agenti infestanti, le sostanze biocidi potranno essere utilizzate, da apposite imprese specializzate, così come disposto dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dal decreto 7 luglio 1997, n. 274 e successive modificazioni e variazioni.

2. Qualora i cittadini, per la bonifica (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) di ambienti esterni e/o confinati, si avvalgono di Aziende di servizio pubbliche o private, queste prima dell'inizio delle operazioni di bonifica ambientale ed igienico - sanitaria, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale, un piano generale contenente le modalità di esecuzione degli interventi in questione.

3. Il piano generale organizzativo/operativo, prodotto dalle imprese chiamate ad operare, deve essere presentato all'Amministrazione Comunale sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante e deve documentare le modalità d'espletamento del servizio, in particolare:

- a) redazione di procedure/istruzioni tecniche operative generali da seguire durante le attività di bonifica (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione), compresi i materiali e le attrezzature che verranno impiegate, organizzazione del servizio, esecuzione dei controlli e degli interventi di bonifica, piano di rischio delle prestazioni, ecc.;
- b) qualifica del personale tecnico impiegato nelle operazioni di bonifica;
- c) documentazione sulle formulazioni biocide (disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti) da utilizzare, con particolare riguardo alla tossicità (uomo, animali, piante ed ambiente in generale), con l'indicazione degli estremi di registrazione presso il Ministero della Sanità;
- d) schede tecniche di sicurezza (aggiornate), relative ai formulati biocidi ed ai principi attivi da impiegare;
- e) piano di rischio per le persone nonché della incolumità pubblica e della salubrità ambientale;
- f) i tempi e le modalità di esecuzione, le specifiche di impiego di ogni formulato e l'eventuale articolazione degli interventi in base alle condizioni ambientali e stagionali.

#### **Articolo 43 - Insetti molesti**

1. Tutti i cittadini sono tenuti, mediante l'adozione di comportamenti idonei, a prevenire la formazione di habitat idonei per lo sviluppo degli insetti molesti, in particolare:

- non mantenere allo scoperto contenitori di qualsiasi forma, dimensione e natura atti a creare ristagno di acqua (es. fusti, bidoni, vasche, annaffiatori ecc.)

- non accumulare scarti vegetali, sfalci e potature in giardini, singoli o condominiali, in orti, parchi e comunque in ogni area, con l'obbligo di provvedere al più presto al conferimento dei rifiuti presso i siti appositamente attrezzati per lo smaltimento;
- non accatastare o comunque conservare rottami e pneumatici all'aperto, e nel caso non sia possibile, con l'obbligo temporaneo di coprirli con teloni in plastica ben tesi per evitare il formarsi di ristagni di acqua.

2. Ad ogni proprietario o possessore a qualunque titolo di aree e spazi privati o pubblici è fatto obbligo di:

- Tenere pulito da erbacce, da rifiuti ed inerti, ed evitare l'accumulo di qualsiasi materiale nelle aree non edificate, adottando tutti i necessari sistemi di protezione anche dalle intrusioni esterne per lo scarico abusivo;

- Provvedere alla manutenzione dei fossi e canali di scolo, al fine di favorire il deflusso delle acque;
- Predisporre, costruire e gestire qualsiasi superficie che sia esposta alle acque meteoriche, quali tetti e coperture in modo tale da permettere la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque stesse;
- Procedere periodicamente alla pulizia di grondaie e caditoie, onde facilitare il drenaggio delle acque;
- Evitare il formarsi di piccole raccolte d'acqua a seguito dell'utilizzo di teloni in plastica a copertura di mezzi, di apparecchiature e materiale vario.

#### **Articolo 44 - Roditori**

1. Ad ogni proprietario o possessore a qualunque titolo di aree esterne e confinate, è fatto obbligo del rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 39 del 16 agosto 2001, che vieta l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione e la detenzione di esche avvelenate.

2. Le Aziende di servizio pubbliche o private cui vengono demandate le operazioni di derattizzazione dovranno pertanto essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale allo svolgimento delle operazioni previste, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L.R. n. 39 del 16 agosto 2001.

3. Allo scopo di evitare possibili contaminazioni, le operazioni di derattizzazione, devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali.

4. E' fatto assoluto divieto a chiunque di:

- danneggiare o sottrarre le postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;
- toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;
- introdurre animali domestici non tenuti al guinzaglio e sprovvisti di museruola all'interno delle aree segnalate dall'intervento;
  - abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all'interno delle aree pubbliche o private interessate dall'intervento;
- toccare o spostare le carogne dei roditori.

#### **Articolo 45 - Avvelenamenti**

1. E' severamente vietato a chiunque spargere, abbandonare e/o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o qualsiasi altro preparato che presenti caratteristiche di pericolosità per l'incolumità pubblica, sia umana che degli animali.

2. I medici veterinari sono obbligati a segnalare all'autorità competente tutti i casi di sospetto di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza evidenziando il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. L'Amministrazione comunale provvederà ad adottare le necessarie misure di indagine e di repressione del fenomeno oltre che avviare le opportune operazioni per la bonifica delle aree interessate per prevenire altri avvelenamenti.

#### **Articolo 46 - - Trattamento di piante soggette ad infestazione da "processionaria".**

I proprietari di terreni ed aree private in prossimità di zone abitate sulle cui piante sia stata riscontrata la presenza del parassita denominato "processionaria del pino" (*thaumetopoea pityocampa*) devono provvedere entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima che le larve si siano sviluppate, alla esecuzione di tutti gli interventi necessari alla eliminazione della processionaria dalle piante infestate. A livello preventivo gli interventi di lotta biologica, macrobiologica e con mezzi biotecnici dovranno essere eseguiti nel mese di settembre.

### **SEZIONE II QUALITA' DEL VIVERE COMUNE**

#### **Articolo 47 - Aree Pubbliche**

A garanzia dell'igiene collettiva ed a tutela del decoro delle aree pubbliche, è vietato:

- a) spolverare o battere indumenti personali, tappeti od altri oggetti d'uso domestico da balconi aggettanti direttamente su aree pubbliche o aperte all'uso pubblico;
- b) esporre ad asciugare biancheria, panni ed indumenti, quando ciò possa arrecare danno e disturbo al transito delle persone sottostanti;
- c) annaffiare vasi in modo che possa cadere acqua sul suolo pubblico;
- d) scolare sul suolo pubblico acqua di lavaggio di aree private;
- e) utilizzare balconi, terrazzi ed anche luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali;
- f) manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico e le attrezzature e gli impianti su di esso installati, sporcare i giardini e i luoghi pubblici, i muri esterni degli edifici, i monumenti, i marciapiedi, le panchine pubbliche etc.;
- g) il posizionamento di elementi esterni in aree pubbliche e in aree private strettamente connesse alla pubblica via non in accordo al contesto storico urbano (bottiglie di plastica o vetro);
- h) nei giardini pubblici e/o nelle aree verdi non è consentito calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque, danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati e quant'altro sia stato posto per ornamento e per utilità pubblica, gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere, bagnarsi, lavarsi o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- i) spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti; appoggiare sacchi o rifiuti di qualsiasi genere all'esterno dei contenitori di rifiuti, anche se gli stessi fossero colmi;
- j) scrivere sui muri e affiggere manifesti fuori dai posti a ciò deputati, stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi con regolare autorizzazione

2. E' fatto altresì divieto di ammassare ai lati delle case o in qualsiasi spazio pubblico, materiali di qualunque genere e tipologia, salvo i casi di situazioni eccezionali debitamente comprovate da autorizzare in modo espresso.

3. E' esonerato dal divieto sopra indicato il deposito conseguente agli accordi con il gestore del servizio RSU per il ritiro di materiali ingombranti.

#### **Articolo 48 Piccioni ed altri volatili nei centri abitati**

1. Al fine di evitare problemi igienico - sanitari conseguenti alla eccessiva proliferazione e diffusione di piccioni od altri volatili all'interno del centro urbano, è vietato somministrare nonché disperdere o abbandonare nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici del centro abitato, cibo ed alimenti.

2. Allo scopo di impedire che i componenti chimici del guano dei piccioni o altri volatili, nonché l'azione meccanica del becco deteriorino le strutture architettoniche, ed al fine di prevenire possibili trasmissioni di patologie all'uomo, i proprietari di fabbricati devono provvedere alla chiusura delle aperture che possono rappresentare un habitat ideale per la nidificazione dei volatili, nonché alla tempestiva pulizia del materiale fecale e piume.

3. Qualora l'aumento della popolazione dei volatili non sia ritenuto accettabile dal punto di vista ambientale, per l'insorgere di problemi riguardanti il deterioramento delle strutture architettoniche o dal punto di vista igienico - sanitario, il Settore competente dal punto di vista ambientale, su parere degli Enti istituzionalmente preposti, può autorizzare e disporre interventi ad ampio raggio di contenimento delle popolazioni dei volatili da effettuarsi, sotto il controllo di detti Enti.

# **TITOLO VII - IGIENE NELLA CONVIVENZA UOMO - ANIMALE**

## **Articolo 49 - Misure di tutela igienico - sanitaria**

1. Con il presente Regolamento il Comune intende tutelare la convivenza tra l'uomo e gli animali da affezione e prevenire gli inconvenienti derivanti dal non corretto comportamento degli accompagnatori dei suddetti animali nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

2. Nel centro urbano è consentito solo il possesso di animali da affezione purchè l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono allevati siano tali da non arrecare disagio e rischio per la salute pubblica e del vicinato.

3. Ai fini della determinazione delle specie di animali di affezione si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale.

4. In ogni caso i proprietari o detentori di animali di qualsiasi specie, sono tenuti ad adottare tutte le misure di profilassi atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione delle zoonosi e di altre malattie.

5. Nel centro urbano è fatto divieto di allevare ossia detenere con la finalità dell'esercizio di allevamento, animali di qualsiasi specie

6. Sul territorio comunale ed esclusivamente al di fuori del centro urbano è ammesso il possesso di piccoli animali da parte di singoli soggetti per uso alimentare in numero limitato al solo consumo diretto del nucleo familiare, con esclusione della loro commercializzazione, alle seguenti condizioni:

- a) si provveda alla pulizia giornaliera dei ricoveri degli animali;
- b) sia evitato il proliferare di mosche anche attraverso idonei trattamenti disinfestanti ove necessario;
- c) siano evitati impaludamenti e ristagni d'acqua nell'area circostante i ricoveri;
- d) sia evitato qualsiasi accumulo di deiezioni ed altri rifiuti organici.

## **Articolo 50 - Detenzione di cani**

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della sua eventuale cucciolata oltre che dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge per quanto attiene all'anagrafe canina.

3. Si definisce accompagnatore, la persona fisica che ha in custodia anche temporanea uno o più cani anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante la loro permanenza nei luoghi pubblici e/o d'uso pubblico, quali: le strade, le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.

4. L'accompagnatore ha l'obbligo di evitare che sia compromesso in qualunque modo il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica e/o privata, (es. portoni, gradinate di accesso, veicoli in sosta) evitando le deiezioni o effettuando la loro raccolta ed il loro smaltimento ai termini del presente Regolamento.

5. L'accompagnatore ha l'obbligo di adottare tutti i necessari apprestamenti per garantire la salute fisica e psicologica dell'animale, in modo di evitare che abbai ed ululi, in modo

insistente e inequivocabile, disturbando il vicinato.  
6. Allo scopo di assicurare il benessere del cane è fatto divieto di:

- trasportare o fare stazionare animali segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole;
- condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

#### **Articolo 51- Raccolta delle deiezioni solide dei cani**

1. Sulle aree pubbliche e/o d'uso pubblico gli accompagnatori sono obbligati alla rimozione delle deiezioni solide del proprio cane con raccoglitori idonei.
2. Gli accompagnatori hanno l'obbligo di smaltire le deiezioni solide raccolte nei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani.
3. Restano esclusi dagli obblighi enunciati nel presente articolo i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

#### **Articolo 52 - Aree riservate per lo sgambamento dei cani**

1. L'Amministrazione comunale può individuare nel proprio territorio aree "di sgambamento dei cani", così come previsto dal regolamento per la Tutela degli animali, dove non sussiste l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, purché il cane sia sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore, ed a condizione che non costituisca pericolo per persone o altri animali già presenti o crei danno a cose.
2. Le aree di "sgambamento dei cani" sono recintate e segnalate con apposita cartellonistica, dotate di cestini per la raccolta dei rifiuti, di zone di sosta per i proprietari/accompagnatori di cani.
3. Nelle aree di "sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli 51 e 52 .

# TITOLO VIII

## SANZIONI

### Articolo 53 - Controlli e sanzioni

1. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento gli agenti di Polizia Municipale; nell'ambito dell'espletamento delle attività ispettive di propria competenza A.R.P.A.T, il Dipartimento della prevenzione della AUSL9 di Grosseto, la Polizia Provinciale, gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ambientali volontarie accertano il rispetto del presente Regolamento.

2. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano previste sanzioni specifiche dalla legislazione di settore, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito dei minimi e dei massimi (da €.25,00 a €.500,00) fissati dall'art.7-bis del D.lgs.267/00, con le modalità previste dalla legge 689/81 e s.m.i.

3. Nella tabella sottostante si definiscono i valori da applicarsi per alcune tipologie di violazioni, per le quali si prevedono importi superiori al minimo della fascia generale sopra detta.

4. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale che ricevere il rapporto è il Responsabile dell'Aea competente.

5. Sono fatte salve disposizioni statali e regionali che, anche successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, prevedano autorità sanzionatorie diverse da quelle individuate dal presente Regolamento.

<b>TITOLO II</b>		
Articolo 9 Divieto di abbandono sul suolo pubblico o aperto al pubblico €.100,00		
<i>Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area del territorio comunale</i>		€.150,00
Articolo 10 - comma 1		
<i>Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)</i> €.50,00		
<i>Errato conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore</i>		€.30,00
<i>Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori dell'ente gestore</i>		€. 50,00
<i>Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore</i>		
<i>di rifiuti impropri e proibiti</i>	Rifiuti urbani	€.50,00
	Rifiuti urbani ingombranti	€.100,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	€.250,00
	Rifiuti speciali pericolosi	€.500,00

Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti non adeguatamente confezionati	€. 30,00
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore	€ 50,00
Articolo 10 - comma 2	
Modalità di conferimento rifiuti mercati ambulanti	€. 30,00
Articolo 11 - Divieto distribuzione ed applicazione volantini pubblicitari	€. 50,00
Articolo 12 - Manutenzione terreni ed aree private in centro abitato	€. 100,00
Articolo 13 - Divieto di abbruciamento	
per residui derivanti da taglio di erba e patate	€. 100,00
per materiali diversi da erba e patate	€. 150,00
Articolo 14 - Barbecue, forni domestici e similari	€. 50,00
Articolo 15- Divieto lavaggio autoveicoli	
Articolo 16- Divieto somministrazione cibo ai piccioni	€. 50,00
Articolo 17 - Divieto transito dei mezzi motorizzati nei giardini pubblici	€. 150,00
Articolo 18 - Divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri e mulattiere (fatte salve le sanzioni previste dalla L.R.T 48/94)	€. 150,00
Articolo 19 - Divieto di campeggio	€. 150,00
Articolo 20- Obblighi di prevenzione per la salvaguardia dell'ambiente	€. 100,00
Articolo 21- Manufatti contenenti amianto	€. 100,00
<b>TITOLO III</b>	
Articolo 22 - Divieto di sbarrare, intercettare e costruire sui corsi d'acqua per le violazioni non previste dal D.lgs 152/06	€. 150,00
Articolo 23 - Conduzione dei terreni e delle aree scoperte	€. 100,00
Articolo 24 - Bacini per la raccolta ed il riutilizzo di acqua	€. 150,00
Articolo 25 - Formazione di acqua stagnante per le violazioni non previste dal D.lg.152/06)	€. 50,00
Articolo 26 - Divieto di scarico e deposito su corsi d'acqua, fosse e canali fatte salvo quanto previsto . agli artt. 192 e 255 del D.lgs. 03/04/2006 n.152.	€. 100,00
Articolo 27 Uso acqua potabile	€. 100,00
<b>TITOLO IV</b>	
<b>Sanzioni art.14 Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura approvato con delibera di C.C. n.56 del 30/11/2011</b>	
Scarico con autorizzazione scaduta confermabile con semplice comunicazione (autorizzato in data successiva al Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.56 del 30/11/2011	€. 50,00
Scarico con autorizzazione scaduta da adeguare	€.100,00
Scarico per insediamento domestico/abitativo mai autorizzato per il quale è stata presentata richiesta di sanatoria (edificio isolato	€.600,00
Scarico per insediamento domestico/abitativo mai autorizzato	€.1.200,00
Scarico mai autorizzato per insediamento assimilato <50 AE per il quale è stata presentata richiesta di sanatoria scarico precedente al 2006	€.6.000,00 €. 900,00
Scarico mai autorizzato per insediamento assimilato > 50 AE per il quale è stata presentata richiesta di sanatoria scarico precedente al 2006	€.6.600,00 €. 1.200,00
Scarico mai autorizzato per insediamento assimilato	

> 50 AE per il quale non è stata presentata richiesta di sanatoria scarico precedente al 2006	€7,200,00 €1.500,00
Scarico mai autorizzato per insediamento assimilato > 50 AE per il quale non è stata presentata richiesta di sanatoria scarico precedente al 2006	€7.800,00 €1.800,00
Scarico con autorizzazione revocata	€. 1.800,00
Scarico espressamente non autorizzato per diniego	€12.000,00
Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione per le casistiche non previste dalla tabella (art.29-39) si applica l'art.53 comma 2 del presente Regolamento	€1.500,00
<b>TITOLO V</b>	
per gli articoli previsti si applica l'art.53 comma 2 del presente Regolamento per violazioni non previste dal D.lgs.152/06	
<b>TITOLO VI</b>	
Articolo 42 - Disinfezione - Disinfestazione - Derattizzazione	€100,00
Articolo 44 - Roditori	€100,00
Articolo 45 - Avvelenamenti fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia	€100,00
Articolo 43 - Insetti molesti	€. 50,00
Articolo 46 - -Trattamento di piante soggette ad infestazione da "processionaria	€. 50,00
Articolo 47 - Aree Pubbliche comma a) b) c) €. 30,00 comma d) €. 50,00 comma f) g) h) i) €. 100,00	
Articolo 48 Piccioni ed altri volatili nei centri abitati divieto di cui al comma 1	€. 30,00
obbligo di cui al comma 2	€. 50,00
<b>TITOLO VII</b>	
articoli 49-50-51e 52 comma 3 si applica l'art.53 comma 2 del presente Regolamento	

#### **ART.54 ENTRATA IN VIGORE**

1.Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

2.Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.26 della legge 7 agosto 1990 n.241e successive modifiche ed integrazioni sarà pubblicato sul sito internet e istituzionale del Comune

3.Restano in vigore, in quanto non incompatibili con il presente Regolamento, le altre norme regolamentari comunali in materia.